

Tribunale di Catania
Sentenza n. 173/2025 del 15-01-2025

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CATANIA Sezione lavoro in persona della giudice, ### all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7543/2024 R.G.

TRA ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso Ricorrente e Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. ### funzionario del Ministero dell'### e del ### regionale per la ### - ### territoriale di ### Resistente Oggetto: carta elettronica del docente.

Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 29 luglio 2024, ### ha adito il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, e ha dedotto di avere prestato servizio negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### in virtù di una serie di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e di non avere fruito della c.d. "Carta elettronica del docente", ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.

Tanto premesso, la ricorrente, richiamata la normativa e la giurisprudenza a fondamento del diritto vantato, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di «1) ### ritenere e dichiarare il diritto della prof.ssa ### ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente

per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni sopra esposte; 2) per l'effetto condannare il Ministero convenuto, all'attivazione di una carta elettronica e/o pagamento e/o risarcimento della somma di \$\$\$ 500,00 per ogni anno di servizio prestato e, quindi, all'importo di \$\$\$ 1.000,00 per l'annualità 2022_2023 e 2023_2024, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al soddisfo,; 3) con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario».

Con memoria tempestivamente depositata il \$\$\$ si è costituito in giudizio il Ministero dell'\$\$\$ e del \$\$\$ richiamando la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha inteso «valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500». \$\$\$ ha quindi argomentato in ordine all'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103.

Ha, quindi eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché quella ordinaria ex art. 2936 c.c. in relazione alle pretese risarcitorie, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: «- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova; - Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti; - \$\$\$ ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova; - In via subordinata limitare le statuzioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria; - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia».

Sostituita l'udienza del 15 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa il giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.. 2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa attoreo al riconoscimento della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in relazione alle annualità dal 2022/2023 e 2023/2024.

3. Al riguardo, il Tribunale prende atto dell'orientamento già espresso dall'### in numerose pronunce dallo stesso emesse, cui - per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale - può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione che di seguito si riporta in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data ### nel proc. n. 5471/2022 R.G. - est. dott.ssa L. Renda - e sentenza n. 3798/2022 emessa in data ### nel proc. 7698/2022 R.G. - est. dott. M. Fiorentino; da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data ### nel proc. n. 10462/2022 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda; da ultimo v. sentenza n. 4852/2023 emessa in data ### nel procedimento n. 9612/2023 R.G. - est. dott. L. Renda e sentenza n. 4800/2023 emessa in data ### nel procedimento n. 6901/2023 -est. dott.ssa P. Mirenda). 4. «Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della ### (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data ### dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, ### VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.

Segnatamente il Cds aveva ritenuto che «### di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/2015) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la

formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato ... così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna» ed aveva di conseguenza annullato il ### n. ### del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.

Ciò premesso, ribadisce l'### le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di ### n. 3798/2022.

«Giova richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ### a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e

spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ## nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima.

123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro ### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di

laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza", con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui "spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se" colui che ### "era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)" (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).

Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che "### (...) giurisprudenza costante (...) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ###, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguitamento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.

Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)".

La Corte ha ancora evidenziato che "### una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)..."» (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di ### cit.).

In dettaglio la ### della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato: «35- Nel caso di specie (...) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali.

Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza...». - Omissis. 38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione

dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (### in termini ### ordinanza del 9 febbraio 2012, ### C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, ### 12 dicembre 2013, ### C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, ### C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Álvarez ### C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Centeno Meléndez C-315/17, punto 45)».

Passando ora all'individuazione, in concreto e nel presente giudizio, degli effetti della pronunzia della Corte di giustizia invocata dalla ricorrente, osserva il Tribunale come, ai sensi dell'art. 19 TUE, l'interpretazione del diritto UE, fornita dalla Corte di Giustizia, ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli ### membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.

La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che «le statuzioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni».

Anche secondo la Corte di Cassazione, «la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e "ultra partes", di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'### (Cass. sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468). 5. Ora, posto che nel caso di specie sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'### quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'### va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente

a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015.

Ed invero, «Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle ### nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del ### del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203» (ex multis Cass. nn. 26897/2009 e 3841/2002). 6. Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla docente a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (v. doc. 1 fasc. ricorrente) è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, che non può rilevare al fine di escludere la dedotta discriminazione, dovendosi al contrario concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica. 6.1. La comparabilità del servizio della parte ricorrente a quella propria di un docente a tempo indeterminato risulta confermata, in concreto, anche dalla documentazione in atti. 6.2. Dalla produzione documentale avente ad oggetto i contratti di lavoro stipulati dall'istante con l'### scolastica convenuta emerge l'avvenuto espletamento del servizio didattico da parte della ricorrente negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 come docente a tempo determinato poco dopo l'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche (ossia il 30 giugno). 7. Sulla scorta delle superiori emergenze fattuali e in applicazione dei suesposti principi di diritto, la prestazione lavorativa resa dall'istante in forza dei menzionati contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata

discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.

Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero». 8. Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, dichiarato il diritto della ricorrente alla fruizione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il servizio prestato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; non essendo all'evidenza prescritta la pretesa di parte ricorrente e dovendosi pertanto rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'### scolastica. 9. Sulla scorta delle superiori considerazioni l'### scolastica va, quindi, condannata agli adempimenti conseguenti al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto. 10. Le spese di lite seguono la soccombenza, non rinvenendosi i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporne la compensazione, e sono poste a carico del Ministero resistente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, in ragione dei minimi, vista la qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore del difensore, dichiaratasi antistataria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede: - dichiara il diritto della ricorrente, ### alla fruizione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; - per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva - pari ad euro 1.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; - condanna il Ministero dell'### e del ### alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 257,50, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge; da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, avv. ### Così deciso in ### il 15 gennaio 2025.

La giudice

copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 173/2025 del 15-01-2025 Tribunale di Catania reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/catania/2025/173.html#d2cb5>